

INDAGINE SUL CREDITO BANCARIO NELL'AREA DELL'EURO

Caratteristiche dell'indagine

Dal gennaio del 2003 l'Eurosistema conduce l'indagine sul credito bancario nell'area dell'euro. Il principale obiettivo dell'indagine è l'acquisizione da parte dell'Eurosistema di una visione più completa del ruolo del credito nel contesto del meccanismo di trasmissione monetaria, integrando in tal modo le informazioni su cui si fonda l'esercizio di analisi e valutazione alla base delle decisioni di politica monetaria. L'indagine, effettuata quattro volte all'anno, è rivolta ai funzionari di grado superiore competenti in materia di prestiti, quali i responsabili dei comitati del credito a livello di consiglio d'amministrazione o immediatamente inferiore. Il campione delle banche partecipanti all'indagine è costituito da oltre 110 banche di tutti i paesi dell'area dell'euro. Per l'Italia partecipano otto gruppi creditizi che rappresentano oltre due terzi del mercato dei prestiti nel nostro paese.

Le banche sono chiamate a valutare, da un lato, l'orientamento della propria istituzione per quanto concerne aspetti quali i criteri per l'approvazione dei prestiti nonché i termini e le condizioni previsti per la loro concessione e, dall'altro, i fattori che influenzano la domanda di credito. Il questionario si compone di diciassette domande relative ai prestiti concessi alle imprese e alle famiglie: le prime sette riguardano i prestiti e le linee di credito a favore delle imprese, le restanti dieci vertono sui prestiti erogati alle famiglie. In queste ultime si effettua la distinzione tra prestiti per l'acquisto di abitazioni e finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo / altre tipologie di prestiti. I responsabili del credito sono chiamati a esprimere valutazioni sia sugli andamenti del trimestre trascorso sia sulle prospettive per quello successivo. A conclusione, è stata inserita una domanda aperta tesa a cogliere gli sviluppi dei mercati del credito che potrebbero non essere stati presi in considerazione nel resto del questionario. Potrebbero, inoltre, figurare domande supplementari in merito ad aspetti di specifico interesse.

La terminologia e i concetti utilizzati corrispondono a quelli adottati nell'ambito delle statistiche bancarie raccolte dalla BCE (cfr. Appendice).

Sul sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls>, sono riportati i risultati relativi ai gruppi italiani; quelli per l'area dell'euro sono diffusi dalla BCE alla pagina: <http://www.ecb.int/stats/money/lend/html/index.en.html>.

Modalità di aggregazione delle risposte

Le risposte fornite dagli intermediari a ogni quesito sono sintetizzate da due indicatori sostanzialmente equivalenti, che differiscono però nelle modalità di costruzione: l'indice di diffusione e la percentuale netta.

Per il calcolo dell'**indice di diffusione** si associano valori numerici alle risposte di tipo qualitativo fornite dagli intermediari. Per i quesiti relativi alle condizioni dell'offerta, i valori attribuiti sono i seguenti: 1 = notevole irrigidimento, 0,5 = moderato irrigidimento, 0 = sostanziale stabilità, -0,5 = moderato allentamento, -1 = notevole allentamento. Per i quesiti relativi alle condizioni della domanda, i valori attribuiti sono i seguenti: 1 = notevole espansione, 0,5 = moderata espansione, 0 = sostanziale stabilità, -0,5 = moderata contrazione, -1 = notevole contrazione. Per ogni quesito, l'indice di diffusione è dato dalla media ponderata di tali valori, con pesi pari alle frequenze osservate. Il campo di variazione dell'indice è compreso tra -1 e 1.

La **percentuale netta** è data dalla differenza tra la percentuale delle risposte che indicano una variazione di un dato segno (ad esempio, un "irrigidimento dei criteri" o un "incremento della domanda") e la percentuale di quelle che indicano una variazione di segno opposto (un "allentamento dei criteri" o una "diminuzione della domanda"). Il campo di variazione dell'indice è compreso tra -100 e 100. Questo indicatore è comparabile direttamente con i dati pubblicati dalla BCE sul complesso dell'area.

Guida alla compilazione del questionario elaborato ai fini dell'indagine sul credito bancario

Nelle domande aventi carattere retrospettivo (tutte salvo la numero 6, 7, 16 e 17) il periodo di riferimento è pari a tre mesi. Se l'indagine viene, ad esempio, condotta in gennaio, si considerino le variazioni intervenute dalla fine di settembre alla fine di dicembre.

Anche le domande che comportano uno sguardo prospettico (la numero 6, 7, 16 e 17) riguardano, in linea di principio, un periodo di tre mesi (incluso quello in cui si svolge l'indagine). Si prevede, tuttavia, un certo grado di flessibilità per tenere conto dei diversi orizzonti temporali applicabili nella definizione delle politiche del credito e delle attese sulla domanda di finanziamento.

Nelle domande numero 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 occorre indicare una risposta per ogni voce. Qualora non si disponga di informazioni riguardo a un determinato fattore, si scelga l'opzione "non applicabile" (colonna NA). Se invece si ritiene che altri elementi o uno specifico segmento del mercato abbiano inciso in modo significativo sull'andamento generale, si prega di specificare alla voce "Altri fattori".

Terminologia del questionario

Attese riguardo all'attività economica in generale (domanda n. 11)

Sono inclusi i mutamenti nelle prospettive di occupazione. Qualsiasi altro cambiamento dei fattori socioeconomici che si ritenga rilevante può essere menzionato alla voce "Altri fattori".

Costi di provvista e vincoli di bilancio (domande n. 2, 9 e 11)

Il patrimonio della banca e i costi connessi alla situazione patrimoniale possono costituire un vincolo di bilancio suscettibile di ostacolare l'espansione del credito erogato. Per un dato livello patrimoniale l'offerta di prestiti da parte della banca può essere influenzata dalla posizione di liquidità e dall'accesso ai mercati monetari e del debito. Analogamente, essa potrebbe astenersi dall'accordare un prestito o rivelarsi meno propensa a concederlo, qualora fosse consapevole di non potere poi trasferire fuori bilancio il rischio di credito (cartolarizzazione sintetica) o l'intera attività (cartolarizzazione o altra cessione *pro soluto*).

Criteri per la concessione del credito (domande n. 1, 2, 6, 8, 9, 11 e 16)

Orientamenti interni o principi che riflettono la politica di prestito di una banca. In altre parole, si tratta dei criteri, non soltanto fissati per iscritto, o delle altre prassi connesse a tale politica che definiscono le tipologie di prestito ritenute o meno auspicabili, le priorità in termini geografici, le garanzie considerate o meno accettabili. Ai fini dell'indagine, si tenga conto dei cambiamenti apportati alle politiche di prestito stabilite in forma scritta, nonché dei mutamenti nella relativa applicazione.

Dimensioni delle imprese (domande n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7)

La distinzione fra grandi imprese e piccole e medie imprese si fonda sull'ammontare delle vendite annue: un'impresa viene considerata di grandi dimensioni se il suo fatturato supera i 50 milioni di euro.

Famiglie (domande dalla n. 8 alla n. 17)

Il settore delle famiglie comprende individui o gruppi di individui nella loro qualità di consumatori, o in quanto produttori di beni e servizi non finanziari destinati esclusivamente per proprio uso finale e imprese individuali e società di persone che impiegano fino a 5 addetti, produttrici di beni e servizi destinabili alla vendita.

Fiducia dei consumatori (domande n. 14 e 15)

Valutazione dei consumatori sulle tendenze economiche e finanziarie in un paese specifico e/o nell'area dell'euro. Vi confluiscono il giudizio in merito alla situazione finanziaria delle famiglie e a quella dell'economia in generale per quando concerne sia il presente che il passato, ma anche le risultanti prospettive di evoluzione futura, nonché la valutazione riguardo all'opportunità di investire in immobili residenziali (domanda n. 14), soprattutto in termini di accessibilità finanziaria, e/o di effettuare acquisti significativi di beni di consumo durevoli (domanda n. 15).

Garanzie (domande n. 2, 3, 10, 11 e 12)

Attività depositate dal mutuatario presso il prestatore a garanzia del rimborso di un prestito. Vi possono rientrare talune attività finanziarie, quali azioni o titoli di debito, beni immobili o saldi compensativi. Per saldi compensativi si intende l'ammontare minimo di un prestito che il beneficiario deve mantenere in un conto aperto presso la banca erogatrice.

Imprese (domande n. 1, 4, 6 e 7)

Società non finanziarie, ovvero qualsiasi unità istituzionale pubblica o privata (senza riguardo alle dimensioni e alla forma giuridica) la cui attività principale non consiste nell'intermediazione finanziaria, bensì nella produzione di beni e servizi non finanziari.

Istituzioni non bancarie (domande n. 2, 5, 9 e 11)

In generale si tratta di società finanziarie non monetarie, nella fattispecie: imprese di assicurazione e fondi pensione, ausiliari finanziari e altri intermediari finanziari.

Linea di credito (domande dalla n. 1 alla n. 7)

Forma di finanziamento mediante cui una banca mette a disposizione di un'impresa un ammontare massimo predefinito, che quest'ultima può ottenere a titolo di prestito in qualsiasi momento. Ai fini dell'indagine, l'evoluzione relativa a questa voce va interpretata in termini di variazioni dell'importo netto attinto da una linea di credito nuova oppure da una già esistente.

Oneri aggiuntivi oltre agli interessi (domande n. 3, 10 e 12)

Diversi tipi di commissioni e provvigioni che possono confluire nel prezzo di un prestito; vi rientrano, ad esempio, la provvigione sullo scoperto consentito per i prestiti rinnovabili automaticamente, gli oneri amministrativi (ad esempio per la preparazione dei documenti) e quelli da sostenere per le necessarie verifiche, la prestazione di garanzie e l'assicurazione del credito.

Particolari clausole contrattuali (domanda n. 3)

Clausole contenute nei contratti di prestito stipulati segnatamente con le imprese, mediante cui il mutuatario si impegna a compiere determinate azioni (clausole affermative) o ad astenersi dal compierne altre (clausole negative). Tali clausole rientrano, pertanto, fra i termini e le condizioni di un prestito.

Patrimonio (cfr. “posizione patrimoniale” alla domanda n. 2)

Definito conformemente all’Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali; esso comprende sia il patrimonio di base (*Tier 1*) che il patrimonio supplementare (*Tier 2*).

Prestiti

I prestiti considerati nell’ambito dell’indagine sul credito bancario sono quelli erogati ai residenti nell’area dell’euro tramite la rete territoriale italiana. Vi rientrano: prestiti e linee di credito a favore delle imprese, prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni e finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie.

Si veda la definizione della voce “crediti” nel Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13); vanno, tuttavia, esclusi i prestiti interbancari. Secondo tale definizione, i *leasing* finanziari accordati da IFM (ma non quelli operativi) vanno iscritti come prestiti. Ai fini dell’indagine, devono inoltre confluire in questa categoria i contratti di *factoring* eventualmente offerti da IFM. Non sono invece da includere le operazioni di *leasing* finanziario e di *factoring* effettuate da istituzioni diverse dalle IFM.

Prospettive del mercato degli immobili residenziali (domande n. 9 e 14)

Nella domanda n. 9 il fattore “prospettive del mercato degli immobili residenziali” si riferisce (oltre che all’andamento dei tassi di interesse) ai rischi sulle garanzie, mentre nella domanda n. 14 vi rientrano le aspettative delle famiglie sulle variazioni dei prezzi delle abitazioni.

Rapporto fra il valore del prestito e quello delle garanzie (domanda n. 10)

Rapporto fra l’ammontare del prestito e la stima o il valore di mercato delle garanzie sottostanti, in genere considerato in relazione a prestiti per investimenti immobiliari.

Ristrutturazione del debito (domanda n. 5)

La ristrutturazione del debito rappresenta un fattore importante nel contesto dell’indagine sul credito bancario solo se determina un aumento o una diminuzione della domanda di prestiti, a seguito della decisione delle società non finanziarie di modificare le condizioni e i termini dei prestiti in essere. In generale le imprese ricorrono alla ristrutturazione per evitare l’insolvenza del debito in essere, oppure per trarre vantaggio da tassi di interesse inferiori o da aspettative di una riduzione dei tassi. La ristrutturazione non deve tuttavia essere interpretata quale sostituzione tra diverse tipologie di debito (come prestiti delle IFM e titoli di debito; questo caso è già compreso nel fattore “emissione di titoli di debito”), né quale riallocazione del capitale (tra strumenti di debito e azioni e altre partecipazioni) oppure riacquisto di azioni proprie (già colto nelle “emissioni azionarie”). La ristrutturazione tramite prestiti con altre imprese rientra nei “prestiti erogati dalle istituzioni non bancarie”, mentre quella effettuata sotto forma di sostituzione tra prestiti a breve e a lungo termine non modifica la domanda complessiva di credito.

Scadenze (domande n. 1, 4, 6 e 7)

Nell'ambito dell'indagine sul credito bancario si fa riferimento alla scadenza originaria e si considerano soltanto due tipologie: a breve e a lungo termine. Per prestiti a breve termine si intendono quelli con scadenza originaria fino a un anno, mentre i prestiti a lungo termine hanno scadenza originaria oltre l'anno.

Termini e condizioni praticati per la concessione del credito (domande n. 3, 10 e 12)

Obblighi specifici convenuti dal prestatore e dal mutuatario. Nell'ambito dell'indagine sul credito bancario essi riguardano: il prezzo diretto o il tasso di interesse, l'ammontare massimo del prestito e le condizioni di accesso, nonché altri termini e condizioni concernenti gli oneri addizionali oltre agli interessi (ovvero commissioni e provvigioni), le attività richieste a garanzia (inclusi i depositi compensativi), particolari clausole contrattuali e le scadenze, che possono essere a breve o a lungo termine.